

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. MANFREDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

COPIA

N. 36 DEL 19/05/2010




COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lozzo di Cadore, 27 MAG. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario MOLINARI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 310 /Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune - a partire dal 27 MAG. 2010 - ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n.

267.

Addi 27 MAG. 2010

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 MAG. 2010 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in data _____.
- E' stata revocata con delibera G.C. / C.C. n° _____ del _____.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO IN TEMA DI "AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE" DI CUI ALL'ART.146 - COMMA 6 - DEL D.LGS. 42/04.

L'anno duemiladieci addì diciannove del mese di maggio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	Sindaco	X	
2.	PIAZZA Apollonio	Assessore	X	
3.	BALDOVIN Cristian	Assessore	X	
4.	ZANELLA Miriam	Assessore	X	
5.	TURCO Giuseppe	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale: **Dott. MOLINARI Mario.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Dott. MANFREDA Mario** nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- La presente delibera è un atto di indirizzo e pertanto non soggetta a pareri di cui all'art.49 - comma 1 - del T.U.E.L. n.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSTATATO che:

- In Veneto le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi in aree sottoposte alla tutela paesaggistica sono attuate direttamente dai Comuni dal 1994 a seguito della legge regionale n.63 di subdelega., e che in più di quindici anni i Comuni hanno gestito positivamente tale funzione, maturando sempre più esperienza e competenza in materia paesaggistica.
- Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.Lgs 42/2004 e successive modifiche, attribuisce all'art.146 la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio alle Regioni che possono delegarla anche ai Comuni, come avvenuto in Veneto, purché “dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.”

CONSIDERATO che:

- Con l'art 146 del D.lgs 42/2001 di fatto lo Stato toglie agli Enti Locali la potestà autorizzativa, mentre con il regime precedente ad esso spettava la sola funzione di controllo con possibilità di annullamento motivato nel termine di 60 giorni. Tale riappropriazione alle Soprintendenze del potere autorizzatorio avviene peraltro con una procedura che relega gli Enti locali al ruolo di passacarte, dato che è comunque necessario acquisire il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza.
- La Regione Veneto, nelle more dell'entrata in vigore di una specifica normativa regionale in materia di beni paesaggistici, in attuazione del Codice D.lgs 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, con L.R.26/2009, ha confermato la ripartizione delle funzioni amministrative prevista dalla L.R.11/2001 fino al 31 dicembre 2010 e, in conseguenza di ciò sta accertando, con la nota del 01/04/2010 i requisiti di organizzazione e competenza in capo ai soggetti delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
- Tale percorso, non scevro da difficoltà, in attesa della piena attuazione del decreto 42/2004 e della pianificazione paesaggistica regionale, già avviata dalla regione Veneto con il Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposito protocollo d'intesa, porta di fatto all'esproprio della funzione autorizzatoria da parte degli Enti Locali, in una logica neo centralista che male concilia i principi di sussidiarietà e di valorizzazione del ruolo degli Enti Locali.

RICORDATO che:

- In relazione a quanto sopra, con la Convenzione Europea sul paesaggio 20 ottobre 2000 gli Stati membri:
- hanno riconosciuto che “il “*Paesaggio*” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni;”
- si sono impegnati a “riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- si sono impegnati ad “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.”
- si sono impegnati affinché ogni Parte “applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.”

- La Convenzione evidenzia il ruolo delle popolazioni nella percezione che qualifica il paesaggio in quanto componente essenziale del loro contesto di vita, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità. Essa inoltre sottolinea che la tutela del paesaggio deve avvenire secondo la ripartizione delle competenze ordinamentali, l'organizzazione amministrativa, il rispetto del principio di sussidiarietà e l'autonomia locale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ACCERTATO che i Comuni bellunesi hanno esercitato con competenza la delega in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche;

CONSIDERATO che il Decreto “Codice dei beni culturali e del paesaggio” n.42/2004 non considera appieno il ruolo delle popolazioni locali in materia di tutela paesaggistica, in coerenza ai principi di sussidiarietà e di autonomia locale indicati dalla Convenzione Europea:

CHIEDE

la modifica del D.Lgs 42/2004, rivendicando la maggior coerenza con i principi della Convenzione Europea sul paesaggio, che ne attui la gestione attraverso gli Enti locali e che, come finora avvenuto, mantenga al Comune la funzione di rilascio delle autorizzazioni relative ai Beni paesaggistici a differenza di quelle relative ai Beni architettonici e archeologici.
